

Bruxelles, 7.6.2018
COM(2018) 436 final

2018/0225 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa –
il programma quadro di ricerca e innovazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2018) 291 final} - {SWD(2018) 307 final} - {SWD(2018) 308 final} -
{SWD(2018) 309 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta relativa a “Orizzonte Europa” è pienamente in linea con la proposta della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nonché con le priorità della Commissione, indicate nel suo programma per l’occupazione, la crescita, l’equità e il cambiamento democratico e con le priorità politiche a livello globale (gli obiettivi di sviluppo sostenibile). Essa sostiene il programma dell’Unione per il periodo successivo al 2020, come convenuto nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017.

La proposta poggia sulla premessa che la ricerca e l’innovazione consentono di conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini, accrescono la produttività e la competitività dell’Unione e sono essenziali per sostenere il nostro modello socioeconomico e i nostri valori e consentire soluzioni che permettono di affrontare le sfide in modo più sistematico.

A norma dell’articolo 182 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), il programma quadro è attuato mediante programmi specifici che precisano le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari. Il programma Orizzonte Europa sarà attuato mediante il programma specifico istituito dalla presente decisione e il programma specifico per la ricerca nel campo della difesa.

Il programma specifico istituito dalla presente decisione si basa sull’articolo 182 del TFUE e, tenuto conto del suo forte sostegno all’innovazione, sull’articolo 173 del TFUE.

Per ulteriori informazioni sulla proposta complessiva relativa a Orizzonte Europa, si consulti la relazione dell’atto giuridico di base (proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione).

La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un’Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l’intenzione di recedere dall’Unione europea e dall’Euratom in forza dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. La sezione che segue illustra i punti specifici della presente proposta.

2. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta relativa al programma quadro (il programma quadro di ricerca e innovazione dal titolo “Orizzonte Europa”, che ne definisce anche le norme in materia di partecipazione e diffusione) enuncia gli obiettivi generali e specifici, la struttura e le linee generali di attività del programma Orizzonte Europa, mentre la presente decisione dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti del programma.

Il presente atto giuridico stabilisce specifiche disposizioni di attuazione e di programmazione per il programma quadro, in particolare per quanto riguarda:

- le missioni (nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale”);

- il Consiglio europeo della ricerca (CER);
- il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);
- i programmi di lavoro;
- la procedura di comitato.

Pianificazione strategica

L'attuazione di Orizzonte Europa sarà guidata da un processo inclusivo e trasparente di **pianificazione strategica** delle attività di ricerca e innovazione che saranno finanziate dal programma. Ciò farà seguito ad ampie consultazioni e scambi con gli Stati membri, se del caso con il Parlamento europeo e con vari portatori di interessi (ivi incluse organizzazioni delle società civile) sulle priorità (comprese le missioni nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale") e sui tipi di azione e le modalità di attuazione idonei, in particolare i partenariati europei.

L'esercizio di **pianificazione strategica** consentirà di definire una strategia pluriennale per lo sviluppo dei contenuti del **programma di lavoro** (come indicato all'articolo 11), pur garantendo la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a esigenze e crisi impreviste, nonché alle priorità d'intervento fissate nel ciclo del programma di lavoro della Commissione. Il fulcro di tale pianificazione sarà il secondo pilastro: "Sfide globali e competitività industriale".

Le priorità di Orizzonte Europa saranno perfettamente in linea con le priorità strategiche generali dell'Unione e con le sue politiche. La pianificazione strategica si baserà su attività di previsione, studi e altri riscontri scientifici e terrà conto delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell'Unione e nazionale. Essa ingloberà prospettive interdisciplinari e intersettoriali e garantirà il coordinamento efficace di tutte le attività di Orizzonte Europa.

Essa sarà inoltre perfettamente in linea con altri programmi dell'Unione, non da ultimo per promuovere una diffusione e un utilizzo più rapidi dei risultati degli investimenti in ricerca e innovazione.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso di integrazione degli aspetti climatici in tutti i programmi dell'UE, che porta al 25% il contributo della spesa dell'UE agli obiettivi climatici. Il contributo del presente programma al conseguimento di tale obiettivo generale sarà seguito mediante un sistema dell'UE di marcatori climatici a un livello opportuno di disaggregazione, ricorrendo anche a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare le informazioni annualmente in termini di stanziamenti di impegno nel quadro del progetto di bilancio annuale.

Per favorire il massimo sfruttamento delle potenzialità del programma di contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti durante i processi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.

Pilastr

Orizzonte Europa comprenderà tre filoni o "pilastr":

- I. "Scienza aperta";

- II. “Sfide globali e competitività industriale”;
- III. “Innovazione aperta”.

Pilastro I - “Scienza aperta”

Questo pilastro si basa sul successo della componente dell’attuale programma quadro relativa al Consiglio europeo della ricerca, alle azioni Marie Skłodowska-Curie e alle infrastrutture di ricerca. Per le regole specifiche relative al Consiglio europeo della ricerca, si rimanda agli articoli da 6 a 8.

Pilastro II - “Sfide globali e competitività industriale”

Questo pilastro comprende cinque poli tematici che affrontano l’intera gamma di sfide globali attraverso attività di ricerca e innovazione collaborative con approccio dall’alto verso il basso:

- “Sanità”;
- “Società inclusiva e sicura”;
- “Digitale e industria”;
- “Clima, energia e mobilità”;
- “Prodotti alimentari e risorse naturali”.

I poli tematici, che poggiano sui settori di intervento, superano le consuete barriere tra discipline, settori e ambiti d’intervento e condurranno a una maggiore collaborazione e a un maggiore impatto per quanto riguarda le priorità d’intervento dell’Unione e mondiali.

L’intero pilastro è concepito per essere maggiormente orientato all’impatto.

Missioni

Nell’ambito del pilastro sarà avviato un numero ridotto di **missioni** con obiettivi specifici, definendo un’ampia gamma di progetti ma anche traendo ispirazione dalle attività e dai risultati pertinenti di altre parti del programma. Le disposizioni specifiche sulle missioni sono stabilite all’articolo 5.

Le missioni saranno decise e co-progettate nell’ambito del processo di pianificazione strategica di Orizzonte Europa, che prevede la collaborazione tra servizi della Commissione, Stati membri, Parlamento europeo e portatori di interessi.

Non ci sarà un bilancio distinto per le missioni, per le quali tuttavia sarà stanziata un’apposita dotazione finanziaria attraverso il programma di lavoro. Poiché generalmente hanno natura trasversale, le somme stanziare per le missioni provverranno da più poli tematici.

Le prime missioni saranno introdotte nel primo esercizio di pianificazione strategica. Sulla base dei primi due anni di esperienza, il numero e la portata delle missioni potrebbero essere aumentati nei successivi programmi di lavoro. La durata del sostegno dell’Unione alle missioni non dovrebbe superare i 10 anni e sarà soggetta a un riesame periodico (attraverso il ciclo del programma di lavoro), ma l’impatto delle missioni potrebbe estendersi oltre tale periodo.

Per co-progettare le missioni e guidarne l’attuazione, la Commissione può istituire *comitati di missione*. Tali comitati forniranno consulenza sulle missioni ad alto impatto potenziale ricorrendo a un processo di progettazione che coinvolgerà i portatori di interessi e comprenderà azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. I comitati di missione

saranno costituiti dai portatori di interessi, compresi gli utenti finali al fine di assicurarne il coinvolgimento, e dai servizi della Commissione per stabilire legami con le politiche dell'Unione. I membri dei comitati di missione saranno di norma nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a manifestare interesse, e tenendo conto della necessità di un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica. Tuttavia, se del caso, strutture di governance esistenti potrebbero essere utilizzate come comitati di missione.

La Commissione può assumere *responsabili delle missioni* per fare in modo che gli obiettivi dichiarati siano attuati e conseguiti ricorrendo alle migliori competenze disponibili.

Le disposizioni di attuazione consentiranno un “approccio di portafoglio”, in base al quale le proposte saranno valutate e selezionate e i progetti saranno gestiti nell'ambito di un portafoglio di azioni piuttosto che individualmente.

La valutazione delle proposte sarà effettuata con l'aiuto di valutatori indipendenti che saranno incaricati di proporre un portafoglio di progetti per gestire collettivamente una determinata missione.

I criteri di valutazione e di selezione applicabili e il metodo di valutazione per le missioni (ad esempio, l'approccio di portafoglio) saranno fissati nel programma di lavoro. L'obiettivo sarà valutare l'eccellenza e l'impatto a livello collettivo.

Nell'approccio di portafoglio potranno essere integrati altri progetti pertinenti in grado di contribuire al successo delle missioni, e un'ampia gamma di soggetti, ad esempio le fondazioni, potrà fornire il suo contributo.

Le iniziative faro per le tecnologie emergenti e future (TEF) di Orizzonte 2020 presentano caratteristiche simili al concetto di missione. Per questo motivo, e anche per semplificare il panorama di finanziamento, le iniziative faro TEF programmate nell'ambito di Orizzonte Europa saranno costituite come missioni, conformemente ai criteri e alle modalità di attuazione applicabili alle missioni.

Pilastro III - “Innovazione aperta”

Questo pilastro si concentrerà essenzialmente sui seguenti aspetti:

- ampliamento di scala delle innovazioni rivoluzionarie e creatrici di mercato attraverso un nuovo **Consiglio europeo per l'innovazione** (CEI - cfr. gli articoli da 9 a 10); e
- attività volte a migliorare e sviluppare l'intero panorama europeo dell'innovazione, anche attraverso il sostegno all'**Istituto europeo di innovazione e tecnologia** (EIT).

Per dare attuazione al CEI, la Commissione istituirà un comitato di alto livello (il comitato CEI) che fornirà consulenza, tra l'altro, sulla strategia generale, gli obiettivi, le attività, i criteri di valutazione e la selezione degli esperti. Il programma di lavoro per l'attuazione delle azioni del CEI sarà preparato dalla Commissione, sulla base del parere del comitato CEI.

Il Consiglio europeo per l'innovazione sarà l'unico canale attraverso il quale l'Unione sosterrà le innovazioni creatrici di mercato rivoluzionarie. Esso disciplinerà le attività pertinenti svolte in precedenza nell'ambito del programma Orizzonte 2020, quali Innovazione nelle PMI e Tecnologie emergenti e future (TEF aperte e TEF proattive) e Accesso al capitale di rischio (ora in linea con il regolamento sul Fondo InvestEU).

Per l'attuazione del CEI la Commissione può assumere responsabili della gestione dei programmi, ricorrendo a una procedura di selezione aperta e trasparente.

Il CEI fornirà un sostegno personalizzato diretto agli innovatori attraverso due strumenti di finanziamento principali (*Pathfinder* e *Acceleratore*), gestiti in modo proattivo ed entrambi incentrati sulle innovazioni rivoluzionarie e sulle esigenze degli innovatori, attraverso un approccio ad alto rischio ed essenzialmente dal basso verso l'alto.

Pathfinder per la ricerca avanzata fornirà sovvenzioni dalle prime fasi di sviluppo delle tecnologie (comprese la prova di concetto e la convalida di tecnologie) alla fase commerciale iniziale (dimostrazione iniziale, predisposizione di un *business case* e strategia).

L'*Acceleratore* sosterrà l'ulteriore sviluppo e la diffusione sul mercato delle innovazioni rivoluzionarie e creatrici di mercato, consentendo di arrivare a uno stadio in cui possano essere finanziate a normali condizioni commerciali dagli investitori (ad esempio dimostrazione, prove con gli utenti, produzione precommerciale e ampliamento di scala). Tale strumento fornirà finanziamenti misti del CEI (ossia sovvenzioni che combinano finanziamenti diretti di tipo azionario e accesso a garanzie finanziarie).

L'*Acceleratore* porrà un accento particolare sull'innovazione generata nell'ambito di *Pathfinder*, ma finanzierà anche progetti di altre parti di Orizzonte Europa, come il Consiglio europeo per la ricerca o le *comunità della conoscenza e dell'innovazione* (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

Un'altra caratteristica del pilastro "Innovazione aperta" è la cooperazione rafforzata con gli ecosistemi dell'innovazione, volta a migliorare l'ambiente in cui l'innovazione può fiorire, in particolare - ma non esclusivamente - attraverso l'EIT, che promuoverà ecosistemi dell'innovazione sostenibili e svilupperà competenze imprenditoriali e di innovazione in ambiti prioritari attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Parte "Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca"

Le componenti principali di questa parte del programma sono le seguenti: "condivisione dell'eccellenza" e "riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione", che riguarda il meccanismo di sostegno delle politiche della prossima generazione.

Questa parte comprenderà anche attività riguardanti: le attività di previsione; il monitoraggio e la valutazione del programma quadro e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati; la modernizzazione delle università europee; il sostegno alla cooperazione internazionale; la scienza, la società e i cittadini.

Attuazione

Nell'attuazione di Orizzonte Europa la Commissione sarà assistita da un **comitato** (cfr. l'articolo 12) ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Esso si riunirà in varie formazioni (cfr. l'allegato II della presente decisione), a seconda dell'argomento da discutere.

Attività del programma

Si rinvia all'allegato I della presente proposta per ulteriori dettagli sui settori finanziati nell'ambito di ciascun pilastro e sulle attività del programma. Tali dettagli comprendono le modalità di attuazione e i principi generali, con particolare attenzione a pianificazione, diffusione e comunicazione strategiche, sfruttamento e diffusione sul mercato, sostegno all'elaborazione delle politiche e cooperazione internazionale.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa –
il programma quadro di ricerca e innovazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa ("Orizzonte Europa"), istituito dal regolamento (UE) ... *FP/RfP* del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'/del ...³, deve essere attuato mediante programmi specifici, che ne definiscono le modalità dettagliate di attuazione, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari.
- (2) Il regolamento (UE) ... *FP/RfP* stabilisce gli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, la struttura e le linee generali di attività, mentre il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione ("programma specifico") - dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti di Orizzonte Europa. Le disposizioni relative all'attuazione contenute nel *regolamento (UE) ... FP/RfP* si applicano pienamente al programma specifico, comprese quelle relative ai principi etici.
- (3) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del programma specifico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro per l'attuazione del programma specifico. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

¹ GU C , del , pag. .

² GU C , del , pag. .

³ GU C , del , pag. .

⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (4) Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (JRC), istituito con la decisione 96/282/Euratom della Commissione⁵, è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.
- (5) Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma specifico contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25% delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni nel quadro del programma specifico dovrebbero destinare il 35% della dotazione finanziaria complessiva del programma specifico agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma specifico, e rivalutate nell'ambito delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.
- (6) Le azioni del programma specifico dovrebbero essere usate per affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
- (7) Tenuto conto dell'importante contributo che la ricerca e l'innovazione dovrebbero apportare per affrontare le sfide in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia, e per cogliere le opportunità offerte dalle attività di ricerca e innovazione in stretta sinergia con la politica agricola comune, le azioni pertinenti del programma specifico riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi di EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali" nel periodo 2021-2027.
- (8) Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario potenziare gli investimenti. Orizzonte Europa contribuirà a questi sforzi con un notevole aumento della spesa per le principali attività di ricerca e innovazione nel settore digitale rispetto al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020⁶. Ciò dovrebbe consentire all'Europa di restare in prima linea nel campo della ricerca e dell'innovazione nel settore digitale.
- (9) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfetarie, tassi fissi e costi unitari,

⁵ Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

⁶ Secondo la comunicazione della Commissione dal titolo "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" sono stati spesi 13 miliardi di EUR per le principali attività digitali nel quadro del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0098>).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (di seguito “programma specifico”), come stabilito all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento .../.../UE FP/RfP.

Essa stabilisce gli obiettivi operativi del programma specifico, il bilancio per il periodo 2021-2027, le modalità di attuazione del programma specifico e le attività da svolgere nel suo ambito.

Articolo 2

Obiettivi operativi

1. Il programma specifico contribuirà agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 del regolamento *regolamento... FP/RfP*.
2. Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:
 - (a) rafforzare e diffondere l’eccellenza;
 - (b) intensificare la collaborazione intersettoriale e interdisciplinare;
 - (c) collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio europeo della ricerca;
 - (d) rafforzare la cooperazione internazionale;
 - (e) attrarre, formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nello spazio europeo della ricerca, anche tramite la mobilità dei ricercatori;
 - (f) promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso ai risultati;
 - (g) diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per lo sviluppo delle politiche;
 - (h) sostenere l’attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione;
 - (i) rafforzare il legame tra la ricerca e l’innovazione e le altre politiche, inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
 - (j) raggiungere, attraverso le missioni di ricerca e innovazione, obiettivi ambiziosi entro un termine stabilito;
 - (k) coinvolgere i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;
 - (l) migliorare la comunicazione scientifica;
 - (m) accelerare la trasformazione industriale;
 - (n) migliorare le competenze per l’innovazione;
 - (o) stimolare la creazione e la crescita di imprese innovative, in particolare le PMI;

- (p) migliorare l'accesso al capitale di rischio, in particolare quando il mercato non fornisce finanziamenti sostenibili.
3. Nell'ambito degli obiettivi di cui al paragrafo 2, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma specifico. Tali bisogni possono comprendere, ove debitamente motivato, le risposte alle opportunità, alle crisi e alle minacce emergenti e le risposte alle esigenze relative allo sviluppo di nuove politiche dell'Unione.

Articolo 3

Struttura

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento *regolamento FP/RfP*, il programma specifico è costituito dalle parti seguenti:
- (1) pilastro I, "Scienza aperta", con le seguenti componenti:
- (a) il Consiglio europeo della ricerca (CER), descritto nell'allegato I, pilastro I, sezione 1;
 - (b) le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), descritte nell'allegato I, pilastro I, sezione 2;
 - (c) le infrastrutture di ricerca, descritte nell'allegato I, pilastro I, sezione 3;
- (2) pilastro II, "Sfide globali e competitività industriale", con le seguenti componenti:
- (a) il polo tematico "Sanità", descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 1;
 - (b) il polo tematico "Società inclusiva e sicura", descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 2;
 - (c) il polo tematico "Digitale e industria", descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 3;
 - (d) il polo tematico "Clima, energia e mobilità", descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 4;
 - (e) il polo tematico "Prodotti alimentari e risorse naturali", descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 5;
 - (f) le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC), descritte nell'allegato I, pilastro II, sezione 6;
- (3) pilastro III, "Innovazione aperta", con le seguenti componenti:
- (a) il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), descritto nell'allegato I, pilastro III, sezione 1;
 - (b) gli ecosistemi europei dell'innovazione, descritti nell'allegato I, pilastro III, sezione 2;
 - (c) l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), descritto nell'allegato I, pilastro III, sezione 3;
- (4) parte "Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca", con le seguenti componenti:
- (a) la condivisione dell'eccellenza, descritta nell'allegato I, parte "Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca", sezione 1;

- (b) la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, descritte nell'allegato I, parte "Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca", sezione 2.
2. Le attività da svolgere nell'ambito delle parti di cui al paragrafo 1 sono definite nell'allegato I.

Articolo 4

Bilancio

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento ... *regolamento FP/RfP*, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è di EUR 94 100 000 000 a prezzi correnti.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito tra le componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento ... *regolamento FP/RfP*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 3 a 8, del regolamento... *regolamento FP/RfP*.

CAPO II

ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 5

Missioni

1. Per ogni missione può essere costituito un apposito comitato. Il comitato di missione è composto da circa 15 persone ad alto livello, compresi i rappresentanti degli utenti finali pertinenti. Il comitato di missione fornisce consulenza su quanto segue:
 - (a) contenuto dei programmi di lavoro e loro revisione, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi della missione, in co-progettazione con i portatori di interessi e con il pubblico, se opportuno;
 - (b) azioni di adeguamento, o cessazione se del caso, in base alle valutazioni dell'attuazione della missione;
 - (c) selezione di valutatori esperti, briefing di tali valutatori e criteri di valutazione e relativo peso;
 - (d) condizioni quadro che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della missione;
 - (e) comunicazione.
2. Le disposizioni specifiche per consentire un approccio di portafoglio efficiente e flessibile possono essere stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 11.

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca (“CER”) per attuare le azioni del pilastro I, “Scienza aperta”, relative al CER. Il CER succede al CER istituito con la decisione C(2013) 1895⁷.
2. Il CER è composto dal consiglio scientifico indipendente di cui all’articolo 7 e dalla struttura esecutiva specifica di cui all’articolo 8.
3. Il CER ha un presidente, scelto tra gli scienziati più esperti e riconosciuti a livello internazionale.

Il presidente è nominato dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente, per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l’approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente presiede il consiglio scientifico e ne assicura la guida e il collegamento con la struttura esecutiva specifica, e lo rappresenta nel mondo della scienza.

4. Il CER opera in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità. Esso garantisce la continuità con le azioni del CER svolte a norma della decisione .../CE.
5. Le attività del CER sostengono la ricerca svolta in tutti i settori da équipe individuali e transnazionali in concorrenza a livello europeo.
6. La Commissione agisce come garante dell’autonomia e dell’integrità del CER e assicura il corretto svolgimento dei compiti a esso affidati.

La Commissione garantisce che l’attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 4 e alla strategia generale del CER di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), stabilita dal consiglio scientifico.

Articolo 7

Consiglio scientifico del CER

1. Il consiglio scientifico è composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama e dotati delle competenze necessarie, uomini e donne di diverse fasce d’età, che assicurano la copertura delle diverse aree di ricerca e operano a titolo personale e in totale indipendenza.

I membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni, ed è rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità dei lavori del consiglio scientifico.

2. Il consiglio scientifico stabilisce:
 - (a) la strategia generale per il CER;

⁷ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23.

- (b) il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER;
- (c) i metodi e le procedure per la valutazione inter pares e l'esame delle proposte, sulla cui base sono selezionate le proposte da finanziare;
- (d) la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;
- (e) un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte a evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse.

La Commissione si discosta dalle posizioni assunte dal consiglio scientifico conformemente al primo comma, lettere a), c), d), ed e), soltanto qualora ritenga che le disposizioni della presente decisione non siano state rispettate. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e della realizzazione dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di divergenza rispetto alle posizioni del consiglio scientifico e motivandoli adeguatamente.

- 3. Il consiglio scientifico delibera conformemente al mandato di cui al pilastro I dell'allegato I, sezione 1.
- 4. Il consiglio scientifico agisce esclusivamente ai fini del conseguimento degli obiettivi del CER, conformemente ai principi di cui all'articolo 6. Esso agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e nella massima trasparenza.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica del CER

- 1. La struttura esecutiva specifica è responsabile della gestione amministrativa e dell'attuazione del programma, come indicato nel pilastro I dell'allegato I, sezione 1. Essa fornisce sostegno al consiglio scientifico nell'espletamento di tutte le sue mansioni.
- 2. La Commissione si assicura che la struttura esecutiva specifica si attenga in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente agli obiettivi e alle prescrizioni del CER.

Articolo 9

Consiglio europeo per l'innovazione

- 1. La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) per attuare le azioni del pilastro III, "Innovazione aperta", relative al CEI. Il CEI opera in conformità dei principi seguenti: focalizzazione sulle innovazioni rivoluzionarie e dirompenti, autonomia, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità.
- 2. Il CEI comprende il Comitato ad alto livello ("Comitato CEI") di cui all'articolo 10.
- 3. La Commissione provvede affinché l'attuazione del CEI sia:
 - (a) conforme ai principi di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto del parere del Comitato CEI sulla strategia generale per il CEI, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a); e
 - (b) non provochi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.
- 4. Ai fini della gestione dei finanziamenti misti del CEI, la Commissione ricorre alla gestione indiretta oppure, ove ciò non sia possibile, può fondare una società veicolo. La Commissione si adopera al fine di assicurare la partecipazione di altri investitori pubblici e privati. Ove ciò

non sia possibile nella fase iniziale, la società veicolo è strutturata in modo tale da poter attrarre altri investitori pubblici o privati allo scopo di incrementare l'effetto leva del contributo dell'Unione.

Articolo 10

Comitato CEI

1. Il Comitato CEI fornisce consulenza alla Commissione in merito a quanto segue:
 - (a) la strategia generale per la componente CEI del pilastro III "Innovazione aperta";
 - (b) il programma di lavoro per l'attuazione delle azioni del CEI;
 - (c) i criteri di valutazione della capacità di innovazione e del profilo di rischio delle proposte e l'opportuno equilibrio di sovvenzioni, capitale e altre forme di finanziamento per l'acceleratore del CEI;
 - (d) l'individuazione del portafoglio di progetti strategico;
 - (e) il profilo dei responsabili della gestione dei programmi.
2. Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a quanto segue:
 - (a) tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta Europa, i risultati e l'impatto degli obiettivi della componente CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;
 - (b) l'individuazione, in collaborazione con i servizi della Commissione, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito della componente CEI;
 - (c) le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI, per ispirare la programmazione in altre parti del programma specifico;
 - (d) l'individuazione di problemi specifici per i quali è necessaria la consulenza del Comitato CEI.

Il Comitato CEI agisce ai fini del conseguimento degli obiettivi della componente CEI. Esso agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e trasparenza.

Il Comitato CEI delibera conformemente al mandato di cui al pilastro III dell'allegato I, sezione 1.

3. Il Comitato CEI è composto da 15-20 individui di alto livello provenienti da varie parti dell'ecosistema europeo dell'innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori e ricercatori. Esso contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.

I membri del Comitato CEI sono nominati dalla Commissione, a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse (o entrambi), a seconda di quale soluzione la Commissione ritenga più idonea, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica.

Il loro mandato ha una durata di due anni ed è rinnovabile due volte, con un sistema di nomina a rotazione (membri nominati ogni due anni).

4. Il Comitato CEI ha un presidente nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione trasparente. Il presidente è una personalità di alto profilo che ha legami con il mondo dell'innovazione.

Il presidente è nominato per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una volta.

Il presidente presiede il Comitato CEI, prepara le sue riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc, in particolare per individuare le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI. Esso promuove il CEI, agisce da interlocutore con la Commissione e rappresenta il CEI nel mondo dell'innovazione. La Commissione può fornire assistenza amministrativa al presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

5. La Commissione stabilisce inoltre un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse. Al momento dell'insediamento, i membri del Comitato CEI sono tenuti ad aderire al codice di condotta.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1. Il programma sarà attuato dai programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Tali programmi sono elaborati a seguito del processo di pianificazione strategica descritto nell'allegato I della presente decisione.

I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2. La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dai seguenti componenti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione:

- (a) il CER, il cui programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico solo se ritiene che non sia conforme alle disposizioni della presente decisione. In tal caso, essa adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la misura in questione;
- (b) tutti i poli tematici del pilastro "Sfide globali e competitività industriale", le azioni MSCA, le infrastrutture di ricerca, il sostegno agli ecosistemi dell'innovazione, la condivisione dell'eccellenza e la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
- (c) il CEI, il cui programma di lavoro è elaborato in base alla consulenza fornita dal Comitato CEI a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4;
- (d) il JRC, il cui programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom.

3. Oltre al requisito di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 includono se del caso:
- (a) l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna azione e ciascuna missione e un calendario indicativo di attuazione;
 - (b) per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi ammissibili complessivi;
 - (c) l'importo stanziato per i finanziamenti misti in conformità degli articoli da 41 a 43 del regolamento ... *regolamento FP/RfP*;
 - (d) gli eventuali obblighi supplementari per i beneficiari, in conformità degli articoli 35 e 37 del *regolamento FP/RfP*.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato⁸. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all'allegato II, in funzione dell'argomento da discutere.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
6. La Commissione riferisce periodicamente al comitato circa i progressi complessivi compiuti nell'attuazione del programma specifico e gli trasmette informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nel quadro di Orizzonte Europa, come indicato nell'allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2013/743/UE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁸ Al fine di agevolare l'attuazione del programma, per ogni riunione del comitato di programma, quale definita nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, in conformità degli orientamenti definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro, nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. La presente decisione non incide sul proseguimento o sulla modifica delle azioni interessate, fino alla loro chiusura, a norma della decisione 2013/743/UE, che continuerà ad applicarsi alle azioni in questione fino alla chiusura delle stesse.
Se necessario, eventuali compiti rimanenti del comitato istituito dalla decisione 2013/743/UE sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 12 della presente decisione.
2. La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, la decisione 2013/743/UE.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

Documento di lavoro per la preparazione degli atti di base post-2020

Scheda finanziaria legislativa

allegata al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.5. Durata e incidenza finanziaria
- 1.6. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.3. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Programma specifico recante attuazione di Orizzonte Europa

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

01 - Ricerca e innovazione

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ una nuova azione

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁹

☐ la proroga di un'azione esistente

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

- sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per rispondere alle sfide globali;
- rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nello sviluppo, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'UE e promuovere la diffusione di soluzioni innovative nell'industria e nella società per far fronte alle sfide globali;
- promuovere tutte le forme di innovazione, anche quelle rivoluzionarie, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative;
- ottimizzare l'impatto del programma.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La ricerca e l'innovazione sono un elemento fondamentale di una società basata sulla conoscenza e un ambito in cui una forte dimensione europea consente di mobilitare fondi supplementari a livello nazionale, senza sostituirsi alla dimensione nazionale. Di norma, i progetti di ricerca e innovazione selezionati per ricevere i finanziamenti dell'UE sfruttano un livello più elevato di cooperazione UE o internazionale e hanno dimensioni, portata e livello di complessità tali da non poter essere realizzati unicamente con i finanziamenti nazionali (l'83% dei progetti di ricerca e innovazione

⁹

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dell'UE non sarebbero stati realizzati senza il sostegno dell'UE). In un mondo caratterizzato dall'accresciuta concorrenza in ambito tecnologico, non investire in ricerca e innovazione su scala UE comporterebbe una perdita di competitività a livello mondiale per l'UE con impatti prevedibili in ambito economico, sociale e ambientale.

I vantaggi specifici degli investimenti dell'UE nel settore della ricerca e dell'innovazione sono i seguenti:

- promozione della competitività dell'UE mediante la creazione di nuovi mercati e reti transnazionali e multidisciplinari, con l'effetto positivo di consentire la diffusione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie in tutta l'Unione per preparare la diffusione di nuovi prodotti e servizi (le équipes di ricerca e innovazione finanziati dall'UE hanno il 40% di probabilità in più, rispetto a quelli non finanziati dall'UE, di vedersi rilasciati brevetti, che hanno anche una qualità e un valore commerciale superiori);
- messa in comune delle risorse e delle conoscenze pubbliche e private per conseguire la massa critica necessaria per affrontare le sfide globali e assumere un ruolo guida sui mercati dell'Unione e mondiali (ad esempio, solo un'azione a livello dell'UE può consentire la ricerca su malattie rare, ostacolata dal numero limitato di pazienti che ne sono affetti e dalla mancanza di una standardizzazione dei dati);
- rafforzare l'eccellenza scientifica attraverso la concorrenza e la cooperazione a livello dell'UE (le pubblicazioni sottoposte a valutazione inter pares finanziate dall'UE sono citate oltre due volte di più rispetto alla media mondiale);
- rafforzare il sostegno volto a favorire l'emergere e il potenziamento di innovazioni rivoluzionarie creatrici di mercato (le PMI che ricevono finanziamenti UE per la ricerca e l'innovazione crescono più rapidamente delle PMI analoghe non finanziate dall'UE);
- aumentare l'attrattiva dell'UE come luogo in cui studiare, fare ricerca, innovare e stabilire imprese (le équipes finanziate dall'UE crescono più rapidamente e attraggono un numero di collaborazioni doppio rispetto alle équipes al di fuori dell'UE);
- avere un effetto strutturante positivo sugli ecosistemi di ricerca e innovazione nazionali (il Consiglio europeo della ricerca è diventato un riferimento di eccellenza a livello mondiale, inducendo cambiamenti a livello nazionale e istituzionale per sostenere e attirare i suoi beneficiari);
- fornire una solida base di conoscenze per l'elaborazione delle politiche (ad esempio, il lavoro dell'IPCC delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico si è basato in ampia misura sulla ricerca finanziata dall'UE).

1.4.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

A partire dal 1984, anno in cui l'UE ha iniziato a investire in ricerca e innovazione, i programmi quadro dell'UE hanno generato un impatto significativo e duraturo, come attestato dalle valutazioni successive. Nonostante il successo dei programmi europei di ricerca e innovazione, vi sono importanti insegnamenti da trarre dal passato, dai riscontri dei portatori di interessi e dagli studi analitici. La ricerca, l'innovazione e l'istruzione dovrebbero essere gestite in modo più coordinato e assicurando una maggiore coerenza con le altre politiche, e i risultati della ricerca dovrebbero essere diffusi meglio e valorizzati in nuovi prodotti, processi e servizi. La logica d'intervento dei programmi di sostegno dell'UE dovrebbe essere sviluppata in maniera più mirata, concreta, dettagliata, inclusiva e trasparente. Occorre migliorare l'accesso ai programmi e potenziare la partecipazione delle startup, delle PMI, dell'industria, dell'UE-13 e di soggetti esterni all'UE. È necessario inoltre rafforzare il monitoraggio e la valutazione.

Nella sua comunicazione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020, la Commissione ha individuato diversi ambiti che potrebbero essere migliorati. I risultati della valutazione intermedia di Orizzonte 2020 si basano sugli ampi riscontri forniti dai portatori di interessi e sulle raccomandazioni strategiche del gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE (gruppo ad alto livello Lamy).

Essi possono essere così riassunti:

- a. proseguire la semplificazione;
- b. sostenere le innovazioni pionieristiche;
- c. esercitare un impatto maggiore attraverso l'orientamento alla missione e il coinvolgimento dei cittadini;
- d. aumentare le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'UE e altre politiche dell'UE;
- e. rafforzare la cooperazione internazionale;
- f. rafforzare l'apertura;
- g. razionalizzare il panorama dei finanziamenti.

1.4.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Orizzonte Europa mira a favorire le sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare attraverso meccanismi di finanziamento complementare dai programmi UE ove consentito dalle modalità di gestione, in sequenza, in modo alternato o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

Un elenco non esaustivo di tali meccanismi e programmi di finanziamento comprende le sinergie con i seguenti programmi:

- Politica agricola comune (PAC)
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- Fondo sociale europeo (FSE)
- Programma per il mercato unico

- Programma spaziale europeo
- Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)
- Programma Europa digitale
- Programma Erasmus
- Strumento esterno
- Fondo InvestEU
- Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica

1.5. Durata e incidenza finanziaria

☒ **durata limitata**

- ☒ in vigore a decorrere dall'1.1.2021 al 31.12.2027
- ☒ Incidenza finanziaria dall'1.1.2021 al 31.12.2027 per gli stanziamenti di impegno e dall'1.1.2021 al 31.12.2033 per gli stanziamenti di pagamento.

☐ **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste¹⁰

☒ **Gestione diretta** ad opera della Commissione

- ☒ ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- ☒ ad opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☒ **Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☒ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- ☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☒ a organismi di diritto pubblico;
- ☒ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☒ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato europeo e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

L'attuazione delle attività di Orizzonte Europa avverrà secondo i principi stabiliti per il programma Orizzonte 2020, e una parte sostanziale del bilancio globale di Orizzonte Europa dovrebbe essere eseguita mediante modalità di gestione apposite.

Si prevede che la Commissione continuerà a convogliare la maggior parte dei fondi mediante le agenzie esecutive, con ulteriori azioni realizzate dagli organismi dell'Unione o da altri organismi incaricati dell'esecuzione del bilancio mediante la gestione indiretta di cui agli articoli 185 e 187 del TFUE e destinate a specifiche priorità.

¹⁰

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

I tipi di organismi di esecuzione che dovrebbe essere istituiti/rinnovati per Orizzonte Europa sono:

- le agenzie esecutive;
- le imprese comuni (art. 187 TFUE);
- i partenariati pubblico-pubblico (art. 185 TFUE);
- l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

A livello di partenariati (che saranno designati con il nuovo termine comune “partenariati europei”) si procederà a una maggiore razionalizzazione, con l'obiettivo principale di semplificare la struttura attuale e il numero di soggetti esistenti e di rendere il panorama dei partenariati più coerente sia internamente (nell'ambito del PQ) che esternamente (migliore coordinamento con gli altri programmi dell'Unione e i partner esterni). Tale razionalizzazione tuttavia non avrà ripercussioni sull'effettiva forma giuridica utilizzata.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Sono stati definiti indicatori a breve, medio e lungo termine sulla base di un certo numero di modalità d'impatto. Le disposizioni in materia di relazioni per i partecipanti sono state pensate con questi indicatori in mente, ma anche con l'intenzione consapevole di limitare gli oneri amministrativi per i partecipanti. Ove possibile, i dati saranno raccolti da fonti liberamente accessibili (aperte).

Tutti i dati sulle procedure di gestione (applicazioni, tassi di successo, tempi di concessione delle sovvenzioni, tipo di beneficiari, ecc.) saranno raccolti e memorizzati, e resi disponibili in tempo reale tramite un apposito archivio. Oggi, il sistema di riferimento (CORDA) funziona bene ed è disponibile per gli Stati membri e altri organismi interessati.

Le relazioni saranno prodotte fornendo informazioni sulle procedure di gestione (a partire dall'anno uno) e, progressivamente, informazioni sulle realizzazioni e sui risultati. Sono previste una valutazione intermedia e una valutazione finale.

Inoltre, le azioni dirette del JRC sono valutate internamente mediante una valutazione interna annuale ed esternamente mediante una valutazione inter pares effettuata da un certo numero di esperti ad alto livello selezionati in consultazione con il consiglio di amministrazione del JRC.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il programma quadro di ricerca e innovazione sarà attuato mediante gestione diretta e indiretta. Non vi sono modifiche sostanziali rispetto al programma quadro Orizzonte 2020. Tuttavia, ove possibile, saranno attuate ulteriori misure di semplificazione.

Nell'ambito di Orizzonte 2020, fino a fine febbraio 2018, sono state ricevute 154 000 proposte (con 537 000 domande individuali), e sono stati firmati 18 000 contratti (con 79 000 partecipazioni individuali). Nonostante il forte aumento del numero di proposte rispetto al settimo programma quadro, il 95% dei contratti è stato firmato entro il termine di 8 mesi fissato dalla normativa. Sistemi informatici e processi operativi comuni hanno garantito l'efficienza a tutti i livelli. Il Centro comune di supporto fornisce servizi efficienti sotto il profilo dei costi a tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro, con costi di gestione operativa pari a circa lo 0,7% della spesa nel 2017. La convalida delle persone giuridiche e l'organizzazione delle valutazioni dei progetti sono state centralizzate presso l'Agenzia esecutiva per la ricerca, il che ha permesso di realizzare economie di scala e di assicurare un'efficiente organizzazione delle valutazioni.

Secondo una stima più precisa, i costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione del progetto, controllo ex ante e controllo ex post) sono nell'ordine del 3-4% in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro per il 2017 (compresi i costi per la gestione del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020). Si ritiene che si tratti di un costo

ragionevole tenuto conto degli sforzi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi e del numero di operazioni.

Questa strategia di controllo si basa sui seguenti elementi:

- procedure volte a selezione i progetti migliori e a tradurli in strumenti giuridici,
- gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di ciascun progetto,
- controlli ex ante su tutte le richieste di risarcimento,
- certificati relativi ai rendiconti finanziari al di sopra di una certa soglia e certificazione delle metodologie per il calcolo dei costi unitari o valutazione ex ante delle grandi infrastrutture di ricerca su base volontaria;
- audit ex post (rappresentativi e basati sul rischio) su un campione di somme versate;
- valutazione scientifica dei risultati del progetto.

Le prime indicazioni che si possono ricavare dagli audit relativi a Orizzonte 2020 riguardano il fatto che i tassi di errore sono stati mantenuti ampiamente entro l'intervallo previsto (cfr. la sezione 2.2.2). Ciò dimostra che, anche se vi è margine per ulteriori sviluppi, le misure di semplificazione già adottate sono state efficaci.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, la Commissione si avvarrà dei seguenti soggetti per l'esecuzione del bilancio, laddove ciò sia opportuno ed efficace in termini di costi e fornisca un forte effetto leva:

- partenariati europei istituzionalizzati (articolo 185 o 187 del TFUE).

Tali soggetti sono sottoposti a valutazioni periodiche al fine di garantire che continuino ad essere pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del programma. Sono state sviluppate, o saranno sviluppate, strategie di controllo per la vigilanza degli organismi che operano nell'ambito della gestione indiretta.

Nella gestione diretta la Commissione continuerà ad affidarsi, in larga misura, alle agenzie esecutive, istituite conformemente al regolamento n. 58/2003 del Consiglio. La delega di attività alle agenzie esecutive è soggetta a un'analisi costi-benefici ex ante indipendente e obbligatoria e tali agenzie sono sottoposte a valutazioni periodiche effettuate da esperti esterni. L'analisi costi-benefici di cui sopra valuterà inoltre i costi di controllo e di vigilanza. Le valutazioni intermedie effettuate nel 2012 e nel 2015 confermano l'efficienza e il valore aggiunto elevati delle agenzie esecutive nell'attuazione dei programmi.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il modello di finanziamento di base è stato finora il rimborso dei costi ammissibili. Come costantemente sottolineato dalla Corte dei conti europea, più di recente nella sua relazione annuale 2016, il rischio principale per la regolarità delle operazioni consiste nella dichiarazione, da parte dei beneficiari, di spese non ammissibili che non vengono né rilevate né corrette prima del [rimborso]. Il rischio è particolarmente elevato nel caso del settimo programma quadro, le cui complesse norme di ammissibilità vengono spesso male interpretate dai beneficiari (specie dai soggetti che hanno meno familiarità con le stesse, quali PMI, neo-partecipanti e soggetti esterni all'UE).

La Corte ha riconosciuto il valore delle semplificazioni introdotte con Orizzonte 2020, raccomandando tuttavia, nella sua relazione annuale 2016, un più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, già utilizzate in alcune parti del programma o per particolari tipi di spese.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, il tasso di errore rappresentativo stimato per il settimo programma quadro è stato del 5%, con un tasso di errore “residuo” del 3% circa, tenuto conto di tutti i recuperi e di tutte le rettifiche che sono stati o saranno effettuati. Tuttavia, si sono registrati tassi di errore inferiori nelle parti del programma in cui è stato possibile fare più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi e/o era coinvolto un gruppo di beneficiari piccolo e stabile. È il caso, tra l’altro, delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e delle azioni Marie Curie.

I primi risultati di Orizzonte 2020 indicano un tasso di errore rappresentativo pari a circa il 3%, con un tasso di errore residuo inferiore al 2,5%. Va osservato tuttavia che si tratta di una stima iniziale da utilizzare con cautela; è probabile che il tasso aumenti, passando al 3-4% (il livello di errore previsto dalla Commissione per la sua proposta relativa a Orizzonte 2020 era del 3,5%, sebbene tale valore non tenga conto di varie complessità supplementari sopraggiunte durante il processo legislativo). Il tasso di errore residuo dovrebbe restare al di sotto del 3%, ma è troppo presto per stabilire se sarà raggiunto un tasso del 2%. La Commissione continua a ritenere che il tasso di errore per le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca e le azioni Marie Skłodowska-Curie rimarrà al di sotto del 2%.

Alcuni errori derivano dalla mancata comprensione delle regole da parte dei beneficiari, e possono essere evitati attraverso la semplificazione, anche se un certo grado di complessità è inevitabile. Altri errori derivano dal mancato rispetto delle norme da parte dei beneficiari. Sebbene si tratti di una minoranza di casi, la semplificazione delle norme attuali non risolverà il problema.

Dall’analisi dei tassi di errore¹¹ svolta per gli audit relativi a Orizzonte 2020 effettuati finora risulta che:

- circa il 63% degli errori riguarda l’imputazione dei costi del personale. I problemi ricorrenti individuati sono l’errato calcolo delle ore produttive, tassi errati o numero errato di ore imputate,
- circa il 22% degli errori riguarda gli altri costi diretti (non relativi al personale). L’errore più comune individuato è l’assenza di una misurazione diretta dei costi,
- circa il 6% degli errori riguarda i costi di subappalto, il 4% i costi di viaggio e il 5% altre categorie. Va osservato che gli errori connessi ai costi indiretti, che rappresentano il 28% degli errori nel settimo programma quadro, sono stati ridotti quasi a zero grazie all’introduzione del tasso forfettario per tali costi.

Gli errori individuati durante gli audit di Orizzonte 2020 indicano che alcuni di essi potrebbero essere evitati mediante l’introduzione di semplificazioni e l’eliminazione di formalismi inutili nelle regole. Alcune modifiche sono già state apportate nel quadro di Orizzonte 2020 (ad esempio, nuove regole per la fatturazione interna e la remunerazione aggiuntiva), mentre altre saranno introdotte ove possibile in

¹¹ % del valore in EUR rispetto a tutte le rettifiche dei costi diretti a favore del bilancio dell’UE.

Orizzonte Europa. Tali modifiche tuttavia avranno un effetto solo limitato sul tasso di errore, e in genere consentiranno di evitare solo gli errori minori.

Il più ampio ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, come i tassi fissi e i costi unitari, nonché l'ulteriore semplificazione delle regole, contribuiranno a ridurre il tasso di errore nell'ambito di Orizzonte 2020, stimato al 3-4% su base rappresentativa in Orizzonte Europa. Tuttavia, resta il problema di base degli errori in un metodo di finanziamento basato sul rimborso dei costi ammissibili. In un sistema di questo tipo il tasso di errore rappresentativo potrebbe essere ridotto al 2,5-3,5%, con un tasso di errore residuo, dopo le correzioni, che dovrebbe essere di circa il 2% (ma non necessariamente inferiore a tale valore).

Con Orizzonte 2020 sono stati introdotti i finanziamenti forfettari per lo schema PMI Fase 1 (un pagamento di 50 000 EUR per una prestazione scientifica soddisfacente) e il finanziamento, da parte delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT, dei costi istituzionali connessi all'offerta di programmi di master con marchio EIT. Non è necessaria alcuna giustificazione supplementare per questi pagamenti, ad esempio fatture, fogli di presenza e prove di pagamento. Non ci sono errori finanziari.

Il finanziamento forfettario è stato proposto per Orizzonte 2020 ma è stato ritenuto inadeguato o prematuro. La Commissione tuttavia, nel programma di lavoro per il 2018, sta attuando schemi pilota basati sul finanziamento forfettario. Allo stesso tempo, ha intrapreso una serie di azioni di comunicazione per fugare le preoccupazioni dei portatori di interessi in merito a questa forma di finanziamento.

Lo schema pilota deve essere valutato, soprattutto per verificare se consente di conseguire tutti gli obiettivi del programma (e non solo la riduzione del tasso di errore). È chiaro tuttavia che un più ampio ricorso al finanziamento forfettario consentirebbe di ridurre il tasso di errore. Tuttavia, tale soluzione trasferirebbe i rischi ad altre fasi del sistema di controllo interno: la valutazione diventerà più importante, così come l'esame dei risultati ottenuti.

La Commissione intende fare più ampio ricorso al modello di finanziamento forfettario consentito dalla proposta relativa a Orizzonte Europa. Tuttavia, è troppo presto per stabilire in quale misura tale modello potrà essere utilizzato. Ciò dipenderà dai risultati dei progetti pilota attualmente in corso.

Il numero di operazioni effettuate implica che un livello elevato di controlli ex ante sistematici sarebbe molto costoso. L'attuale strategia di controllo si fonda pertanto su controlli ex ante ed ex post basati sul rischio per valutare il livello di errore e per individuare e recuperare gli importi non ammissibili. Poiché i tassi di errore sono rimasti entro l'intervallo stabilito, tale strategia di controllo è considerata efficace. È previsto l'ulteriore sviluppo di alcuni aspetti, ad esempio l'inclusione di audit di sistemi e processi, ma non sono stati proposti cambiamenti radicali.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto “costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti”) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Secondo una stima più precisa, i costi del sistema di controllo (valutazione, selezione, gestione del progetto, controllo ex ante e controllo ex post) sono nell'ordine del 3-4% in tutti i servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro per il 2017 (compresi i costi per la gestione del settimo programma quadro e di Orizzonte 2020). Si ritiene che si tratti di un costo

ragionevole tenuto conto degli sforzi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi e del numero di operazioni.

Il rischio di errore previsto al pagamento per le sovvenzioni con un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi non ammissibili è pari al 2,5-3,5%. Il rischio di errore alla chiusura (dopo l'effetto dei controlli e delle correzioni) è pari al 2% circa (ma non necessariamente inferiore a tale valore).

Il rischio di errore previsto per le sovvenzioni con un modello di finanziamento basato su un finanziamento forfettario è prossimo allo 0% (al pagamento e alla chiusura).

La previsione generale per i tassi di errore dipenderà dall'equilibrio tra i due metodi di finanziamento (rimborso dei costi ammissibili e degli importi forfettari). La Commissione intende applicare ove opportuno il modello di finanziamento forfettario. Tuttavia, la principale spinta ad adottare il finanziamento forfettario non sarà la riduzione del tasso di errore, bensì il conseguimento di tutti gli obiettivi del programma.

Questo scenario presuppone che le misure di semplificazione non saranno oggetto di modifiche sostanziali durante il processo decisionale.

Nota: la presente sezione riguarda soltanto il processo di gestione delle sovvenzioni (nelle diverse modalità di gestione); per le spese amministrative e operative nel quadro delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, il rischio di errore al pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2%.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

I servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio per la ricerca e l'innovazione sono fermamente intenzionati a lottare contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni. Essi hanno messo a punto e stanno attuando strategie antifrode, compreso un uso rafforzato dell'intelligence, soprattutto attraverso strumenti IT avanzati e la formazione e l'informazione del personale. Questi sforzi proseguiranno. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un impatto positivo in termini di lotta contro le frodi, in particolare per quanto concerne il maggiore accento posto sull'audit basato sulla valutazione dei rischi e sul rafforzamento delle attività di valutazione scientifica e controllo.

L'attuale strategia antifrode dei servizi della Commissione responsabili dell'attuazione dei precedenti programmi quadro, incluse le sovvenzioni, nonché le strategie antifrode relative ad altre spese, saranno aggiornate dopo la revisione della strategia antifrode della Commissione nel 2018. Ciò riguarderà anche i rischi connessi al finanziamento forfettario, che presenta diversi rischi di cui tener conto.

Va sottolineato che le frodi individuate sono state molto poche rispetto al totale delle spese; nonostante ciò, le direzioni generali responsabili dell'esecuzione del bilancio per la ricerca restano determinate a combatterle.

La legislazione garantirà che gli audit e le verifiche in loco possano essere effettuati dai servizi della Commissione, compreso l'OLAF, secondo le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio ¹²	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	Diss./ Non diss. ¹³	di paesi EFTA ¹⁴	di paesi candidati ¹⁵	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
H1	01.010101 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
	01.010102 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa					
H1	01.010103 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
	01.0201 Scienza aperta					
H1	01.0202 Sfide globali e competitività industriale	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
	01.0203 Innovazione aperta					
H1	01.0204 Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

¹² L'impatto finanziario stimato per le spese operative è presentato a livello delle voci di bilancio per le quattro parti del programma. Un'ulteriore ripartizione del bilancio, sulla base della pianificazione strategica, potrebbe essere presentata nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

¹³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1	Mercato unico, innovazione e agenda digitale
---	----------	--

			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dopo il 2027	TOTALE
Stanziamenti operativi	Impegni	(1)	11 825,394	12 064,784	12 307,891	12 556,625	12 812,890	13 070,006	13 336,556		87 974,145
	Pagamenti	(2)	2 787,096	6 858,177	8 316,885	10 284,251	11 653,515	12 675,793	13 334,400	22 064,028	87 974,145
01 02 01 Scienza aperta	Impegni	(1a)	3 308,230	3 375,270	3 443,480	3 513,155	3 584,895	3 656,900	3 731,270		24 613,200
	Pagamenti	(2a)	779,708	1 918,658	2 326,884	2 877,379	3 260,516	3 546,602	3 730,666	6 172,787	24 613,200
01 02 02 Sfide globali e competitività industriale	Impegni	(1b)	6 516,841	6 648,652	6 782,307	6 919,237	7 060,382	7 201,957	7 349,169		48 478,545
	Pagamenti	(2b)	1 535,937	3 779,399	4 583,050	5 667,062	6 421,523	6 984,734	7 347,981	12 158,860	48 478,545
01 02 03 Innovazione aperta	Impegni	(1c)	1 731,049	1 766,131	1 801,820	1 838,279	1 875,818	1 913,494	1 952,410		12 879,000
	Pagamenti	(2c)	407,986	1 003,950	1 217,555	1 505,605	1 706,084	1 855,780	1 952,094	3 229,946	12 879,000
01 02 04 Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca	Impegni	(1d)	269,274	274,731	280,283	285,955	291,794	297,655	303,708		2 003,400
	Pagamenti	(2d)	63,465	156,170	189,398	234,206	265,391	288,677	303,659	502,436	2 003,400
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma ¹⁶	Impegni = Pagamenti	(3)	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444		6 125,855
01 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa	Impegni = Pagamenti	(3)	332,455	341,797	351,421	361,335	371,548	382,070	392,912		2 533,539
01 01 01 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte	Impegni =	(3)	68,862	70,239	71,643	73,076	74,538	76,029	77,549		511,937

¹⁶

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Europa	Pagamenti										
01 01 01 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte Europa	Impegni = Pagamenti	(3)	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982		3 080,380
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma	Impegni	=1+3	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Pagamenti	=2+3	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
Risorse umane										
Altre spese amministrative										
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(totale impegni = totale pagamenti)									

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Dopo il 2027</i>	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	12 649,000	12 905,000	13 165,000	13 431,000	13 705,000	13 980,000	14 265,000		94 100,000
	Pagamenti	3 610,702	7 698,393	9 173,995	11 158,626	12 545,625	13 585,787	14 262,844	22 064,028	94 100,000

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

esclusa la RUBRICA 7¹⁷ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane ¹⁸	401,317	412,035	423,065	434,411	446,086	458,099	470,462	3 045,475
Altre spese di natura amministrativa ¹⁹	422,289	428,181	434,044	439,964	446,024	451,895	457,982	3 080,380
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855

TOTALE	823,606	840,216	857,109	874,375	892,110	909,994	928,444	6 125,855
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

¹⁸ Le cifre includono solo il personale autorizzato nel 2020 nelle direzioni generali e non includono il personale necessario per le agenzie esecutive, le imprese comuni e altri organismi decentrati, nonché il personale supplementare pagato attraverso i contributi dei futuri paesi associati.

¹⁹ Le cifre rappresentano le spese amministrative massime stimate necessarie per l'attuazione della base giuridica. Esse includono anche le sovvenzioni di cui necessitano le agenzie esecutive (comprese le spese di personale) che attuano parte di Orizzonte Europa. In tale contesto, i suddetti importi saranno adeguati come risultato della procedura di esternalizzazione prevista.

Il fabbisogno di stanziamenti di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)²⁰							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione							
Nelle delegazioni							
Ricerca	2620	2620	2620	2620	2620	2620	2620
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD^{20,21}							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma ²²	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Ricerca	1184	1184	1184	1184	1184	1184	1184
Altro (specificare)							
TOTALE	3804	3804	3804	3804	3804	3804	3804

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Il numero complessivo di funzionari e di agenti temporanei è usato per contribuire agli obiettivi di Orizzonte Europa durante l'intero processo, dalla preparazione del programma di lavoro fino alla diffusione finale dei risultati conseguiti nel periodo 2021-2027.
Personale esterno	Il numero complessivo di personale esterno assisterà i funzionari e gli agenti temporanei al fine di contribuire agli obiettivi di Orizzonte Europa durante l'intero processo, dalla preparazione del programma di lavoro fino alla diffusione finale dei risultati conseguiti nel periodo 2021-2027.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁰ Le cifre includono solo il personale autorizzato nel 2020 nelle direzioni generali e non includono il personale necessario per le agenzie esecutive, le imprese comuni e altri organismi decentrati, nonché il personale supplementare pagato attraverso i contributi dei futuri paesi associati.

²¹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

²² Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da terzi
- ☒ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati ²³	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☒ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie
 - ☒ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☒

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate	Incidenza della proposta/iniziativa						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Voce 6011	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Voce 6012							
Voce 6013							
Voce 6031							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

01.02XX Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazione. Le condizioni che determinano il livello di contributo finanziario saranno stabilite negli accordi di associazione con ciascun paese e garantiranno la correzione automatica di eventuali squilibri significativi rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono grazie alla partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.

²³

Gli accordi bilaterali di associazione non sono stati ancora fissati. I contributi dei paesi associati andranno ad aggiungersi agli importi riportati nella presente scheda finanziaria legislativa.